

LA FORMAZIONE INIZIALE E L'ACCESSO AL RUOLO PER I DOCENTI
di Ezio Delfino

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 'Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione' interviene esclusivamente sulla formazione iniziale e il reclutamento dei docenti della secondaria di primo e secondo grado, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, e riguarda sia i docenti per i posti comuni che per il sostegno.

Per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia restano valide le attuali regole (art. 400 del Dlgs. 297/94).

Come funziona il nuovo reclutamento dei docenti

Il nuovo sistema "unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti" costituisce, insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio prevista dalla L. n. 107/2015, un "percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria", con l'obiettivo che gli insegnanti acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione.

Per diventare docente della scuola secondaria di I e II grado si dovranno percorrere per via ordinaria le seguenti fasi:

- superare un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- essere inseriti in un successivo percorso triennale di Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT) e inserimento nella funzione di docente, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso;
- svolgere una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del citato percorso formativo.

I docenti che avranno superato il concorso stipuleranno un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente (percorso FIT) superato il quale essi saranno assunti a tempo indeterminato.

Il nuovo modello di reclutamento intende superare il precedente percorso di accesso all'insegnamento attraverso il solo concorso per introdurre, invece, un percorso che sostenga, arricchisca e potenzi le capacità relazionali e gli aspetti legati alla didattica, rispetto ai quali i nuovi docenti saranno valutati prima di essere assunti a tempo indeterminato.

Nuovi concorsi

I concorsi saranno banditi, a partire dal 2018, con cadenza biennale, su tutti i posti che si prevedono vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivo a quello nel quale vengono espletati. In una prima fase transitoria i posti disponibili sono calcolati al netto di quelli destinati alle GAE, al concorso 2016, alla graduatoria regionale degli abilitati e alla quota destinata al concorso riservato. Potranno parteciparvi tutti i docenti in possesso dei titoli di studio richiesti e di almeno 24 crediti formativi universitari (CFU) in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecniche didattiche. Chi è in possesso dei titoli di studio richiesti potrà partecipare anche per i corrispondenti posti di sostegno. Per gli Insegnati tecnico pratici (ITP) non è richiesto il possesso dei 24 CFU fino al 2024/2025.

La procedura ordinaria di assunzione prevede il concorso con due prove scritte e una prova orale.

La prima prova scritta verte su una disciplina a scelta appartenente alla specifica classe di concorso.

La seconda prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche.

La prova orale si svolge su tutte le discipline della classe di concorso e prevede la verifica delle competenze in lingua straniera e informatiche.

Per i posti di sostegno è prevista una terza prova scritta relativa alla pedagogia speciale e alla didattica della inclusione.

La fase transitoria

L'art 17 del Decreto definisce nel dettaglio la disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente ed è orientata a rispondere ai problemi dell'attuale precariato. La fase transitoria prevede le normali assunzioni dalle GAE e dal concorso 2016, alle quali si aggiungono le assunzioni da una nuova graduatoria dei docenti attualmente già abilitati e da un concorso riservato per chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, oltre che dal nuovo concorso ordinario.

I nuovi percorsi di reclutamento in sintesi

Il nuovo modello di reclutamento e formazione dei docenti della scuola secondaria di II grado partirà dal 2018 per cui i primi docenti che non hanno mai insegnato, assunti secondo il nuovo sistema, diventeranno titolari di cattedra nel 2022.

Nella tabella sottostante si riportano sinteticamente le caratteristiche delle diverse procedure che saranno avviate a partire dall'anno 2018 a seconda dei prerequisiti posseduti dai docenti che vi parteciperanno.

| Tipologia procedura | Descrizione |
|--|---|
| Ordinaria | |
| Prerequisito: laurea specifica e 24 CFU in discipline attinenti didattica e pedagogia Un concorso ogni due anni; il primo nel 2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Prove di accesso: sono previsti 2 scritti + 1 orale - 2 anni di percorso retribuito (*) con tirocinio, laboratori e valutazioni in itinere e finale - 1 anno di insegnamento su posto vacante e disponibile, retribuito a stipendio pieno che prevede laboratori, osservazione sul campo, valutazioni in itinere e finale; se valutato positivamente, questo anno corrisponde all'anno di prova - il percorso è accompagnato nei tre anni da tutor scolastico e universitario <p>(*) il compenso sarà definito dalla contrattazione nazionale</p> |
| Ordinaria semplificata | |
| Prerequisito: tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimi 8 anni (maturato sia nelle scuole statali che negli istituti paritari) senza abilitazione Un concorso ogni due anni; il primo nel 2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Prove di accesso: sono previsti 1 scritto + 1 orale di natura didattico-metodologica - 1 anno di percorso retribuito(*) con tirocinio, laboratori e valutazioni in itinere e finale - 1 anno su posto vacante e disponibile, retribuito a stipendio pieno che prevede osservazione sul campo, valutazioni in itinere e finale; se valutato positivamente; se valutato positivamente, questo anno corrisponde all'anno di prova - il percorso è accompagnato nei due anni da tutor scolastico e universitario <p>(*) il compenso sarà definito dalla contrattazione nazionale</p> |
| Fase transitoria | |
| Prerequisito: abilitazione all'insegnamento già acquisita Procedura entro febbraio 2018 e poi non più ripetuta | <ul style="list-style-type: none"> - Prove di accesso: è prevista 1 prova orale di natura didattico metodologica - 1 anno su posto vacante e disponibile, retribuito a stipendio pieno che prevede osservazione sul campo, valutazioni in itinere e finale; se valutato positivamente, questo anno assolve all'anno di prova - il percorso è accompagnato da tutor scolastico e universitario - i docenti accedono all'anno FIT su una quota di posti a loro riservati |

Il percorso FIT

Al percorso FIT, di durata triennale, hanno accesso tutti i vincitori del concorso, in due scaglioni annuali successivi.

Il FIT è così articolato:

- il primo anno, svolto principalmente nelle strutture accademiche (con oneri a carico del MIUR) con momenti di tirocinio nelle scuole ed è finalizzato al conseguimento del diploma

di specializzazione all'insegnamento, specifico per la classe di concorso o per il sostegno. È previsto un compenso allo specializzando di circa 600€ lordi per 10 mesi;

- il secondo anno prevede attività di studio, tirocini diretti ed indiretti e l'inizio di specifiche attività di insegnamento (ad es. supplenze brevi per assenze fino a 15 giorni) ed esperienze nelle scuole inerenti la funzione docente. È previsto per i partecipanti un compenso di circa 600€ lordi per 10 mesi, nonché lo stipendio per le supplenze brevi che saranno eventualmente effettuate;
- il terzo anno al partecipante sarà assegnata una cattedra vacante e disponibile, con tutte le responsabilità connesse. Percepirà lo stipendio pari a quello di una supplenza annuale.

Al termine del primo e del secondo anno i candidati saranno valutati. Lo saranno anche al termine del terzo anno e, in caso di valutazione positiva, saranno assunti a tempo indeterminato.

Vantaggi della nuova formazione iniziale

Per gli studenti e le famiglie

- È un percorso più rigoroso rispetto al precedente e quindi può garantire una migliore professionalità dei nuovi docenti.
- Infatti:
 - sono richiesti CFU specifici in didattica e pedagogia;
 - è prevista una valutazione, anche tramite tirocinio e osservazione sul campo, di più aspetti: la padronanza della disciplina, le competenze didattiche, le competenze proprie della professione docente (funzione docente, organizzazione scolastica, relazione con studenti e famiglie, ...);
- garantisce una maggiore copertura dei posti vacanti e disponibili di insegnamento che saranno così sottratti alle supplenze annuali;
- esaurite le GAE, saranno immessi in ruolo solamente docenti che avranno già fatto esperienza di insegnamento;

Per i docenti

- offre una possibilità di stabilizzazione qualificata a tutte le categorie degli attuali docenti precari;
- dà a tutti gli aspiranti docenti la garanzia di assunzione in ruolo certa dopo il FIT;
- viene eliminato in prospettiva il sistema della assunzione tramite graduatorie;

Per l'amministrazione scolastica

- consente di programmare e garantire la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili;
- evita il crearsi di precariato e, dunque, di diritti acquisiti di assunzione;
- garantisce un canale di reclutamento dedicato, come richiesto dalla Corte di Giustizia europea.

Come acquisire i 24 crediti CFU

Il Miur ha recentemente pubblicato il DM n. 616 del 10 agosto 2017 nel quale sono indicate le modalità di conseguimento dei 24 CFU, necessari - oltre alla laurea - per accedere al concorso 2018 per la scuola secondaria. Il decreto risponde alle disposizioni dello stesso D.lgs. n. 59/2017.

Si tratta di 24 CFU da acquisire in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. I 24 CFU potranno essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare ed esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell'ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione. Sei crediti, inoltre, vanno acquisiti in almeno tre di questi ambiti disciplinari:

1. pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
2. psicologia;

3. antropologia;
4. metodologie e tecnologie didattiche.

Per favorire gli studenti il numero degli esami 'riconoscibili' per i 24 CFU presso i diversi settori scientifico-disciplinari è stato molto ampliato.

Innovazioni

Il Decreto sulla formazione iniziale e reclutamento dei docenti della secondaria chiude la fase storica delle 'abilitazioni' all'insegnamento, introducendo, invece, un percorso di 'specializzazione' per l'accesso alla docenza: questa modifica di approccio al tema della formazione per l'insegnamento non rappresenta una semplice mutazione linguistica, ma un passaggio culturale da uno Stato che 'rende abile' (certifica una abilitazione) ad una procedura che 'qualifica' la professione dell'insegnare al pari di altre professionalità che riguardano la persona (cfr. percorsi di specializzazione dopo la laurea in medicina).

C'è, poi, da considerare positivamente la suddivisione temporale del percorso di formazione all'insegnamento coniugata a passaggi valutativi dello specializzando al termine di ciascun anno.

Altro aspetto innovativo da rilevare è che il tirocinio è retribuito.

L'opzione per l'insegnamento specialistico per il sostegno che il laureato può esprimere offre la possibilità di una scelta consapevole all'inizio del percorso di tirocinio, eliminando, come attualmente accade, il passaggio da insegnamento disciplinare ad insegnamento specialistico sul sostegno solo al termine del quinquennio di insegnamento.

L'attuale testo avvia, infine, omogeneità di percorso tra le assunzioni della scuola statale e le assunzioni della scuola paritaria poiché, come recita il comma 1 dell'articolo 15 del decreto, il possesso del diploma di specializzazione nella classe di concorso relativa all'insegnamento è utile nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 62/2000.

Il successivo comma 2 dell'art. 15 del decreto precisa, inoltre, che nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, per non più di tre anni dall'immatricolazione al corso.

Va evidenziato, tuttavia, che per i docenti di scuole paritarie non vi è il medesimo trattamento economico previsto per i docenti che conseguiranno la specializzazione per insegnare nelle scuole statali in quanto 'le spese della frequenza dei corsi di specializzazione (...) sono integralmente a carico degli interessati' (art. 15 c. 5).

Aspetti critici

Se da un lato, per le motivazioni più sopra esposte le innovazioni introdotte dal decreto risultano interessanti e più efficaci per un qualificato ingresso di docenti nella professione, sono state evidenziate da molti perplessità circa la lunghezza del percorso ordinario di accesso alla professione docente, tenuto conto anche dei bassi livelli retributivi degli insegnanti in Italia che già di per sé poco motivano ad iniziare questa carriera.

Il decreto resta, inoltre, ancora sul vago nell'affermazione dell'art. 2 c. 3 del decreto: "il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze".

Rimangono tutti da mettere a fuoco, infatti, i compiti dei diversi soggetti cui affidare la formazione all'insegnamento ed il momento conclusivo di verifica sulle adeguate capacità dello specializzando.

Il comma 7 dell'art. 9 prevede l'istituzione di "appositi organi collegiali con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione" che, si spera, realizzino l'auspicata collaborazione e definizione di ruoli.

Completamente da definire rimane, inoltre, il 'profilo del docente' a cui far corrispondere contenuti, specificità e curvature del percorso di specializzazione triennale. L'art.14 del decreto si limita ad istituire una 'Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente' costituita dal MIUR composta da esperti provenienti dal mondo scolastico e universitario.

Ad essa sarà affidato il compito di coordinare e monitorare il sistema di formazione sulla base di un 'quadro organico delle competenze della professione docente' in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali. Una delega in bianco, quindi, circa la definizione di un profilo docente che, invece, lo Stato avrebbe dovuto avocare a sé, tenuto conto anche delle inevitabili interconnessioni con il profilo docente che emergerà dai nuovi contratti nazionali di categoria.

Da tenere presente, infine, che la complessità della prevista fase transitoria di reclutamento dei docenti della secondaria influenzerà, inevitabilmente, per qualche tempo, l'accesso al ruolo tramite il nuovo percorso FIT.

Testo tratto da Notizie della scuola 5/2017